



Roma, 03 settembre 2010
Prot. PU_CIR_3825_VC_fg_nn

Servizi fiscali n. 180/2010

Oggetto: -----
Risoluzione n. 83/E del 17/08/2010 - imposta sostitutiva su lavoro notturno e straordinario

Torniamo di nuovo sulla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate per fornire una serie di chiarimenti e di interpretazioni anche di carattere organizzativo al fine di poter svolgere nel modo migliore il servizio ai lavoratori. L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, riprende i chiarimenti forniti con Circolare 59/E del 22 ottobre 2008 e conferma che:

- **rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno** o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che “l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.
- sono **oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità** o le maggiorazioni erogate **per prestazioni di lavoro notturno**, ma **anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa**, nonché le **erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario**, sempre che diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa.

I contenuti della risoluzione aprono ampi spazi per consentire a **migliaia di lavoratori** di presentare una **dichiarazione integrativa** e recuperare la differenza d'imposta su erogazioni assoggettate a tassazione ordinaria che avrebbero potuto scontare la tassazione agevolata.



Infatti, dopo la disamina della norma e della prassi relativa all'argomento, la risoluzione si conclude con la seguente frase: "**Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.**

A tal fine, il datore di lavoro certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva".

Quindi, con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i **lavoratori dipendenti che hanno percepito tali indennità negli anni 2008 e 2009 possono far valere la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione integrativa**, in presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante le somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Nell'**Allegato 1 3825_10** è riportata una sintesi del contenuto normativo del D.L. n. 93/2008 che ha introdotto l'agevolazione fiscale e dei successivi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate in materia (Circ. n. 49/E del 11/07/2008, Circ. n. 59/E del 22/10/2008, Ris. n. 83/E del 17 agosto 2010).

SCADENZE

1. Per i redditi 2008

- entro il **30 settembre 2010** è possibile integrare le dichiarazioni reddituali 2009 (**Mod. Unico integrativo 2009**);
- dal **1 ottobre** è possibile presentare **istanza di rimborso** ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 da parte dei lavoratori che non hanno integrato la dichiarazione entro il 30 settembre o non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno in esame.



2. Per i redditi 2009

- entro il **30 settembre 2010** è possibile presentare il **Mod. Unico 2010 ordinario o correttivo nei termini**;
- dal **1 ottobre** e **entro il 29 dicembre 2010** è possibile presentare una dichiarazione tardiva (**Mod. Unico 2010**);
- entro il **30 settembre 2011** è possibile integrare le dichiarazioni reddituali 2010 (**Mod. Unico integrativo 2010**).

3. Per i redditi 2010

- entro il **termine previsto per il conguaglio di fine anno**, il lavoratore dovrà attivarsi al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro l'applicazione del regime della tassazione sostitutiva, sulle erogazioni in esame percepite durante l'anno.

Modello 730 integrativo

Entro il **25 ottobre 2010** è possibile presentare il **Mod. 730/2010 integrativo** per recuperare il credito derivante dal **Mod. Unico 2009 integrativo** (redditi 2008). Questa **opzione non è possibile se si presenta anche il Modello Unico 2010 integrativo**.

Non è possibile presentare il Mod. 730/2010 integrativo per il recupero dell'imposta sui **redditi 2009**; il contribuente è, infatti, tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva del 10%.

INDICAZIONI OPERATIVE

Considerato che i termini di versamento sono scaduti, il contribuente è tenuto al pagamento sia della tardiva presentazione della dichiarazione sia delle somme (imposta sostitutiva) versate in ritardo.

In quest'ultimo caso dovrà scegliere la sanzione più favorevole tra:

- **Tardiva presentazione del modello F24 a zero** (15 Euro con codice tributo 8911)
- **Sanzione del 3% sulla imposta omessa ed interessi**.

Il **Mod. F24** utilizzato per la compensazione va compilato indicando:

- **Codice tributo 4001** per indicare il credito IRPEF utilizzato in compensazione e l'anno d'imposta;



- **Codice tributo 1816** per indicare l'imposta sostitutiva dovuta e il **mese di riferimento** (quello in cui si effettua il versamento);
- **Codice tributo 8913** per indicare la sanzione;
- **Codice tributo 1992** per indicare gli interessi (3% annuo per il 2009 - 1% annuo a partire dal 1 gennaio 2010).

In caso di Unico integrativo, nelle **procedure**:

- **EFFEQ**

Devono essere utilizzati **due righi** - nel **primo** va inserito l'eventuale importo già indicato nella dichiarazione originaria o nel CUD (se la tassazione era già sostitutiva) con la relativa imposta sostitutiva già versata (o da CUD o scaturente dal 730/Unico originario); nel **secondo** va indicato l'importo assoggettato a imposta ordinaria, barrando la casella "opzione per la tassazione al 10%".

- **DATA UFFICIO**

Non deve essere usato il dettaglio CUD.

Sul **rigo C5**, alla **colonna 1**, va indicato l'importo certificato dalla Ditta da sottoporre a tassazione sostitutiva del 10%,

alla **colonna 2**, l'importo eventualmente già assoggettato a tassazione sostitutiva,

alla **colonna 3**, l'imposta del 10% certificata da CUD o scaturente dalla dichiarazione originaria.

Nota bene: si rammenta che Sogei scarta in automatico questo tipo di indicazione, pertanto è necessario forzare l'invio.

AZIONI E RUOLO DEL CAF

Considerati i contenuti della risoluzione in esame e le opportunità di recupero di imposta che la stessa consente a molti lavoratori, si ritiene necessario avviare una campagna di informazione capillare a mezzo di comunicati stampa, articoli su giornali editi dalle nostre categorie, diffusione di volantini, etc..



E' indispensabile, inoltre, stimolare i nostri referenti sindacali affinché, tempestivamente, assumano i necessari contatti con le rispettive Associazioni datoriali di categoria e con l'Ordine dei Consulenti del lavoro al fine di sensibilizzare i datori di lavoro a rilasciare la necessaria certificazione attestante l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva. Per quanto riguarda il compenso da chiedere ci sentiamo di dare come indicazione quella di stabilire una tariffa, differente tra iscritti e non iscritti, che facendo base quella relativa all'iscritto copra i costi del servizio, comprendendo in questi l'intero costo aziendale.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'affrontare le problematiche in oggetto, sono emersi alcuni aspetti che riteniamo debbano essere sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate.

A questo riguardo ci siamo attivati per ottenere, al più presto, un incontro che consenta, in via definitiva, di chiarire alcuni punti che riteniamo di assoluta importanza al fine di prestare una puntuale e corretta assistenza ai lavoratori che si rivolgeranno ai nostri sportelli. Nello specifico, riteniamo di dover evidenziare la necessità di valutare:

- i termini di scadenza delle dichiarazioni integrative relative all'anno d'imposta 2008;
- i termini e le modalità di pagamento delle sanzioni;
- i termini e le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nel caso venga presentata istanza di rimborso e, nel caso, i termini temporali entro i quali è previsto il rimborso dell'imposta a credito.

Non appena avremo risposte in merito, Vi informeremo tempestivamente. Nel frattempo per agevolare l'azione informativa vi inviamo un fac simile di volantino (All.2 3825_10) alcuni esempi relativi agli importi (All.3 3825_10) che potrebbero essere recuperati e una nota esplicativa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti

Il Coordinatore dell'Area Fiscale

(Franco Galvanini)

Il Presidente CAF CISL

(Valeriano Canepari)

Allegati:

All.1 3825_10: "Sintesi normativa"

All.2 3825_10: "Volantino predisposto dal Caf Cisl di Roma"

All.3 3825_10: "Esempi pratici di calcolo del beneficio"

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI, PREMI DI PRODUTTIVITÀ E DI RISULTATO

NOZIONI GENERALI

L'art. 2 del D.L. 93/08 ha introdotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, in via sperimentale, la **detassazione** degli **straordinari**.

Interessati alla nuova disciplina sono tutti i lavoratori dipendenti del **Settore privato**; sono **esclusi** i dipendenti delle **Pubbliche amministrazioni**.

Non godono, altresì, dei benefici fiscali previsti i **titolari** di **redditi assimilati** al lavoro dipendente (Co.co.co., Co.co.pro., ecc.).

Le voci retributive interessate sono:

- **lavoro straordinario** effettuato nel semestre. La norma fa riferimento "all'orario normale di lavoro" ovvero a quello legale, definito in **40 ore** settimanali.
- **lavoro supplementare** di un lavoratore part-time nello stesso periodo o per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche riferite, esclusivamente, a contratti a tempo parziale. Si applica ai lavoratori a tempo parziale in forza al 29 maggio 2008 per evitare comportamenti elusivi di trasformazione fittizia del rapporto di lavoro,
- **premi di produttività e di risultato** legati ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'azienda.

IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO

Il datore di lavoro applica un'**imposta sostitutiva** del **10%** sugli straordinari fino al limite lordo complessivo di 3.000,00 euro.

La **conseguenza diretta** consiste in un risparmio di imposta immediato pari alla differenza fra l'aliquota ordinaria applicabile e l'aliquota agevolata. Ad esempio:

aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito	27% -
imposta sostitutiva applicata	<u>10% =</u>
minor percentuale d'imposta - beneficio	17%

Inoltre, poiché l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, si determina una **condizione** di vantaggio **indiretta** derivante dall'aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Si rammenta, infatti, che tali detrazioni sono commisurate al reddito complessivo e aumentano al decrescere dello stesso.

Un ulteriore effetto positivo deriva dal **minor prelievo fiscale** relativo alle **Addizionali** regionale e comunale. Si ricorda, infatti, che l'imponibile ai fini del calcolo delle addizionali

è uguale all'imponibile IRPEF, quindi al netto delle somme detassate.

Vale la pena sottolineare che il Decreto ha introdotto una deroga al **critério di cassa** che regola la tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Infatti, rileva il momento della prestazione straordinaria e non il momento del pagamento. Quindi, eventuali prestazioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2008 e pagate successivamente a tale data (potrebbe essere il caso ricorrente di ore straordinarie effettuate nel mese di giugno e pagate il 10 luglio) saranno tassate applicando le aliquote ordinarie.

CONDIZIONI PREVISTE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

L'agevolazione fiscale viene riconosciuta facendo riferimento ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2007 che non devono essere superiori a **30.000 euro lordi** (reddito rilevabile dal CUD).

RINUNCIA ALLA TASSAZIONE SOSTITUTIVA

In presenza di **spese detraibili** (spese mediche, di istruzione, interessi su mutui, per interventi di recupero del patrimonio edilizio 36%, ecc) e **deducibili** (contributi versati a forme di previdenza complementare, spese mediche e di assistenza specifica a favore di portatori di handicap, ecc.) di importo consistente che potrebbero permettere di ottenere detrazioni d'imposta e di abbattere il reddito complessivo (in presenza di oneri deducibili) fino ad annullare l'imposta, il lavoratore, valutando che la tassazione sostitutiva non è per lui conveniente, può rinunciarvi per iscritto.

ALTRE NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO

E' opportuno evidenziare che il beneficio è esclusivamente fiscale, le somme soggette ad imposta sostitutiva sono **rilevanti ai fini previdenziali** ed assistenziali.

Sulle somme detassate il lavoratore subisce le normali trattenute previdenziali calcolate applicando l'ordinaria aliquota contributiva.

Decreto e assegni al nucleo familiare

Va sottolineato che la somma agevolata concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore ai fini delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali quali, ad esempio, gli **assegni per il nucleo familiare** (ANF).

Decreto, ISE ed ISEE

Il Decreto stabilisce che l'importo detassato non concorre a determinare la situazione economica equivalente del lavoratore o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000,00 euro.

Decreto, erogazioni liberali e sussidi occasionali

Dal 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.L., le erogazioni liberali (festività, anniversari aziendali, ecc.) fino ad € 258,23, i sussidi occasionali concessi per esigenze particolari del dipendente (condizioni economiche difficili, malattie, lutti, ecc.) e i sussidi erogati alle vittime di usura ed estorsione non sono più esclusi dal reddito di lavoro dipendente.

PROROGHE

Il regime agevolato viene prorogato:

1. dall'art. 5 del D.L. n. 185/2008 per l'anno 2009;
2. dall'art. 2, commi 156 e 157, della L. n. 191/2009, modificando l'art. 5 del D.L. n. 185/2008, per l'anno 2010.

Va sottolineato che le proroghe prevedono l'agevolazione, limitatamente agli elementi retributivi premiali (**premi di produttività**).

PRASSI

L'Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha fornito successivamente, alcuni chiarimenti con la Circolare n. 49/E del 11 luglio 2008 e la Circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008.

La Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 chiarisce ulteriormente quanto contenuto in dette circolari, specificando, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, al punto 6, che rientrano nel regime di tassazione agevolata anche:

- ❑ **le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni**, stante il fatto che "l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa".

Peraltro l'agevolazione compete a prescindere dal fatto che l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che determini "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa". Tale affermazione conferma quanto già chiarito dalla circolare n. 49 che sottolinea come gli elementi di produttività ed efficienza non debbano necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato;

- ❑ **le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario**, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, semprechè le prestazioni di lavoro notturno diano

luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa.

- le **erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario** a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.

La risoluzione in esame chiarisce altresì che:

- **il lavoratore turnista:**
 - **non gode** del regime agevolato se il turno ricade durante l'**orario diurno**,
 - **gode** del regime agevolato se presta invece **lavoro notturno**.
- **il lavoratore non turnista:**
 - **non gode** del regime agevolato se presta il proprio **lavoro giornaliero normale nel periodo notturno**,
 - **gode** del regime agevolato, in ogni caso, se presta il proprio **lavoro, nel periodo notturno, occasionalmente**.

Infine la Risoluzione 83/E richiama i requisiti e i limiti previsti dalla Normativa che vengono riassunti nella seguente tabella.

Limite di reddito assoggettabile al regime agevolato	Annualità	Limite reddito di lavoro dipendente	Anno di riferimento del reddito di lavoro dipendente
€3.000,00	2008	€30.000,00	2007
€6.000,00	2009	€35.000,00	2008
€6.000,00	2010	€35.000,00	2009



DETASSAZIONE 10% anche per il LAVORO NOTTURNO



CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la **Risoluzione n. 83/e del 17/08/2010** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, che il regime agevolativo riguarda non solo il lavoro straordinario ma anche il LAVORO NOTTURNO nella sua interezza.

La **DETASSAZIONE** riguarda, per il lavoro notturno, oltre che la maggiorazione, anche la quota di **RETRIBUZIONE ORDINARIA**.

La contrattazione collettiva specifica la definizione di "LAVORO NOTTURNO". *Chiedi informazioni al tuo delegato sindacale.*

DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE AL CAF

1. **CERTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO** (per il 2008 e per il 2009).

Il datore di lavoro DEVE certificare il reddito del 2008 e del 2009 non assoggettato al regime agevolato.

2. **DICHIARAZIONI DEI REDDITI** (mod. 730 o UNICO).

Sono necessarie le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009 e nel 2010.

3. **MODELLI CUD.**

Sono necessari i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro nel 2008, 2009 e nel 2010.

LE REGOLE

Le regole sono fissate con il **Decreto Legge n. 93/2008**, e successive modifiche ed integrazioni. Ecce:

Limite di reddito assoggettabile al regime agevolato	Annualità	Limite reddito di lavoro dipendente	Anno di riferimento del reddito di lavoro dipendente
€ 3.000,00	2008	€ 30.000,00	2007
€ 6.000,00	2009	€ 35.000,00	2008
€ 6.000,00	2010	€ 35.000,00	2009

Per il **2011** si pensa alla conferma della detassazione 10% con aumento a **€ 40.000,00** del limite di reddito di lavoro dipendente **nel 2010**

COSA FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'IRPEF PAGATA IN PIU'

Per il 2010 → basta sollecitare il proprio DATORE DI LAVORO, per detassare l'importo annuo massimo di € 6.000,00 totali, già dalla prossima busta paga.

Per il 2009 → basta presentare un modello **UNICO 2010 INTEGRATIVO** – entro il **30/09/2011**

Per il 2008 → basta presentare un modello **UNICO 2009 INTEGRATIVO** – entro il **30/09/2010**

Il credito a favore del contribuente sarà recuperato sul **modello 730/2011**. Sarà utilizzabile il mod. **730/2010 integrativo** se il lavoratore presenta mod. Unico 2009 int e non anche mod. Unico 2010 int.

Il CAF è in grado di darti assistenza qualificata, prenota (te o il tuo delegato sindacale) un appuntamento presso la sede a te più vicina.

IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO

La **conseguenza diretta** consiste in un risparmio di imposta immediato pari alla differenza fra l'aliquota ordinaria applicabile e l'aliquota agevolata.

Ad esempio:

aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito	27% -
imposta sostitutiva applicata	10% =
minor percentuale d'imposta - beneficio	17%

Inoltre, poiché l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, si determina una **condizione di vantaggio indiretta** derivante dall'**aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia**. Si rammenta, infatti, che tali detrazioni sono commisurate al reddito complessivo e aumentano al decrescere dello stesso.

Un ulteriore effetto positivo deriva dal **minor prelievo fiscale** relativo alle **Addizionali regionale e comunale**. Si ricorda, infatti, che l'imponibile ai fini del calcolo delle addizionali è uguale all'imponibile IRPEF, quindi al netto delle somme detassate.

ESEMPIO 1

L'esempio considera un imponibile fiscale annuo complessivo di 20.000 euro di cui 18.000 relativi a retribuzione ordinaria e 2.000 a **indennità o maggiorazione di turno percepito da lavoratore dipendente senza carichi di famiglia**.

L'addizionale regionale è pari al 1,4%, l'addizionale comunale è pari allo 0,5%.

Tassazione ordinaria

Calcolo delle imposte	
1° scaglione: € 15.000 x 23%	3.450,00 -
2° scaglione: € 5.000 x 27%	1.350,00 -
Addizionale regionale 1,4% su 20.000 euro	280,00 -
Addizionale comunale 0,5% su 20.000 euro	100,00 -
Detrazioni lavoro dipendente spettanti (365 gg.)	1170,75 +
Totale imposte	4.009,25 -
Retribuzione imponibile	20.000,00 +
Retribuzione netta	15.990,75

Tassazione agevolata

Calcolo delle imposte	
Retribuzione annuale imponibile a tassazione ordinaria € 18.000,00	
1° scaglione: € 15.000 x 23%	3.450,00 -
2° scaglione: € 3.000 x 27%	810,00 -
Retribuzione annuale imponibile a tassazione sostitutiva (10%) € 2.000,00	200,00 -
Addizionale regionale 1,4% su 18.000 euro	252,00 -
Addizionale comunale 0,5% su 18.000 euro	90,00 -
Detrazioni lavoro dipendente spettanti (365 gg.)	1237,65 +
Totale imposte	3.564,35 -
Retribuzione imponibile	20.000,00
Retribuzione netta	16,435,65

BENEFICIO FISCALE = € 444,90

ESEMPIO 2

L'esempio considera un imponibile fiscale annuo complessivo di 20.000 euro di cui 18.000 relativi a retribuzione ordinaria e 2.000 a **indennità o maggiorazione di turno percepito da lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico**.

L'addizionale regionale è pari al 1,4%, l'addizionale comunale è pari allo 0,5%.

Tassazione ordinaria

Calcolo delle imposte	
1° scaglione: € 15.000 x 23%	3.450,00 -
2° scaglione: € 5.000 x 27%	1.350,00 -
Addizionale regionale 1,4% su 20.000 euro	280,00 -
Addizionale comunale 0,5% su 20.000 euro	100,00 -
Detrazioni lavoro dipendente spettanti (365 gg.)	1170,75 +
Detrazioni per coniuge e figli a carico	1.999,09 +
Totale imposte	2.010,16 -
Retribuzione imponibile	20.000,00 +
Retribuzione netta	17.989,84

Tassazione agevolata

Calcolo delle imposte	
Retribuzione annuale imponibile a tassazione ordinaria € 18.000,00	
1° scaglione: € 15.000 x 23%	3.450,00 -
2° scaglione: € 3.000 x 27%	810,00 -
Retribuzione annuale imponibile a tassazione sostitutiva (10%) € 2.000,00	200,00 -
Addizionale regionale 1,4% su 18.000 euro	252,00 -
Addizionale comunale 0,5% su 18.000 euro	90,00 -
Detrazioni lavoro dipendente spettanti (365 gg.)	1237,65 +
Detrazioni per coniuge e figli a carico	2028,18 +
Totale imposte	1.536,17 -
Retribuzione imponibile	20.000,00
Retribuzione netta	18,463,83

BENEFICIO FISCALE = €473,99

